

STATUTO

**S.GIROLAMO EMILIANI -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MOZZATE CO VIA S. MARIA 9

Numero REA: CO - 212096

Codice fiscale: 01720780137

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-07-2005 - Statuto completo	2
--	---

	= MARRESE ROCCHINA nata a Picerno (PZ) il 24 aprile 1958,	
	= TURRA' MARIA VITTORIA nata a Crotone (CZ) l'11 novembre	
	1962,	
	= HALIM MYRIAM nata a Haoura Ouled Raha Guercif (Marocco) il	
	21 dicembre 1961,	
	= ZRAN OLFA BENT BECHIR nata a Sfax (Tunisia) il 27 luglio	
	1974.	
	F.to: Cesare Croci	
	Francesco Peronese notaio	
	(segue sigillo notarile).	
	ALLEGATO "B" AL N. 147267/29284 DI REPERTORIO	
	<u>S T A T U T O</u>	
	<u>TITOLO I</u>	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 - Denominazione e sede	
	E' costituita con sede nel Comune di Mozzate la Società Coo-	
	perativa denominata:	
	"S.GIROLAMO EMILIANI - Società Cooperativa Sociale".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi se-	
	condarie e di trasferire la sede sociale nel territorio na-	
	zionale compete alla decisione dei soci.	

	Art. 2 - Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 31-12-2050 e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto	
	di recesso per i soci dissenzienti.	
	<u>TITOLO II</u>	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo le disposizioni	
	di cui alla legge 381/91 e successive modificazioni ed inte-	
	grazioni e secondo il principio della mutualità prevalente,	
	di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile, senza	
	fini di speculazione privata e volta a perseguire la funzione	
	sociale propria delle cooperative sociali.	
	Lo scopo della cooperativa è il perseguimento dell'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e all'integra-	
	zione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento delle	
	attività di impresa indicate nel successivo art. 4 finalizza-	
	te all'inserimento ed alla integrazione sociale e lavorativa	
	di persone svantaggiate ai sensi degli artt. 1, lettera b e 4	
	della legge 381/1991.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Tali principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democra-	
	ticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto	
	ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territo-	

	rio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni	
	pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-	
	ressi dei soci e della collettività, intende cooperare atti-	
	vamente e stabilmente con altri enti cooperativi, imprese so-	
	ciali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazio-	
	nale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, o-	
	perando di preferenza nell'ambito territoriale della Provin-	
	cia di Como, anche mediante il coinvolgimento delle risorse	
	vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi	
	e di enti, pubblici o privati, che perseguano finalità di so-	
	lidarietà sociale analoghe od affini.	
	La Cooperativa persegue le proprie finalità statutarie attra-	
	verso il coordinamento delle risorse fisiche, materiali e mo-	
	rali, dei soci e di terzi che, a qualsiasi titolo parteci-	
	no, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione della	
	Cooperativa.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforza-	
	mento del Movimento Cooperativo.	
	La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimen-	
	to dell'oggetto sociale, recepisce il codice della Qualità	
	Cooperativa.	
	Art. 4 - Oggetto sociale	

	Considerati gli scopi sociali e l'attività mutualistica della	
	società, così come definita all'articolo precedente, nonché	
	i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determi-	
	nati, la Cooperativa ha come oggetto:	
	a) l'assunzione presso le pubbliche amministrazioni interes-	
	sate di incarichi di promozione e gestione di attività educa-	
	tive, nonché di assistenza ed orientamento , per portatori di	
	handicaps e anziani non completamente autosufficienti garan-	
	tandone le cure, la sorveglianza avendone presente ogni a-	
	spetto assistenziale e sociale;	
	b) lo svolgimento di attività e servizi di rilevanza e soli-	
	darietà sociale mediante l'assistenza e le cure a domicilio,	
	oppure presso ospedali, case di cura e di riposo, luoghi di	
	villeggiatura per anziani o comunque soggetti menomati e bi-	
	sognosi;	
	c) le prestazioni di servizi accessori e complementari a	
	quelli innanzi indicati , non escluse attività di pulizia di	
	locali ed edifici e loro manutenzioni.	
	Per lo svolgimento di tali attività, nello spirito del prece-	
	dente articolo 3) la Cooperativa si avvarrà, in via priorita-	
	ria, direttamente delle capacità professionali dei propri so-	
	ci lavoratori, in conformità con quanto disposto dalla legge	
	142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè	
	del volontariato dei propri soci.	
	A fianco dell'attività di inserimento lavorativo, la Coopera-	

	tiva potrà, al fine di favorire un più completo e integrale	
	recupero sociale, educativo e psicologico dei soggetti in	
	condizione di svantaggio inseriti nelle attività lavorative	
	della Cooperativa, organizzare e gestire un comunità alloggio	
	e terapeutica e, più in generale, un'occasione di convivenza	
	comunitaria nella forma e nei modi ritenuti utili al raggiun-	
	gimento dello scopo sociale.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività con-	
	nessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tut-	
	ti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di	
	natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e fi-	
	nanziaria (con esclusione di ogni attività finanziaria riser-	
	vata di cui alle leggi n. 1 del 2 gennaio 1991, n. 197 del 5	
	luglio 1991 e D.Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993) necessarie	
	e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque	
	sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi,	
	nonchè, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e co-	
	munque accessorie all'attività sociale;	
	b) costituire ed essere socia di società per azioni e a re-	
	sponsabilità limitata, anche cooperativa, ai fini del conse-	
	guimento degli scopi sociali della cooperativa, nonchè stipu-	
	lare contratti al fine di partecipare a gruppi cooperativi	
	paritetici di cui all'art. 2545-septies del C.C.;	

	c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsia-	
	si altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare	
	l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la coopera-	
	tiva aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;	
	d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi econo-	
	mici, consortili e fideiussori diretti ad agevolare gli scam-	
	bi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	e) promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di ri-	
	sparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disci-	
	plinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti,	
	limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini	
	del conseguimento dell'oggetto sociale.	
	E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio	
	fra il pubblico sotto ogni forma;	
	f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione od il potenziamento aziendale, nonchè adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo svi-	
	luppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge	
	31/1/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrati-	
	ve;	
	g) emettere ogni altro strumento finanziario partecipativo e	
	non partecipativo secondo la disciplina prevista nel presente	
	statuto.	
	Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel ri-	
	spetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in parti-	

	colare, le attività di natura finanziaria debbono essere	
	svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia, nonchè	
	nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad	
	iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.	
	<u>TITOLO III</u>	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 - Soci cooperatori ordinari	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone	
	fisiche aventi la capacità di agire che sono in grado di con-	
	tribuire al raggiungimento degli scopi sociali appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori - che possiedono i necessari requisiti	
	tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa	
	per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposi-	
	zione le proprie capacità professionali, in rapporto allo	
	stato di attività ed al volume di lavoro disponibile, ivi	
	comprese le persone svantaggiate di cui all'art. 4, primo	
	comma della legge 381/91;	
	2) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamen-	
	te, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli	
	effetti della L. 381/91.	
	Possono, inoltre, assumere la qualifica di soci cooperatori	
	le persone giuridiche, pubbliche o private, nonchè gli Enti e	

	le associazioni, anche sprovviste di personalità giuridica,	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo	
	delle attività delle cooperative, e che, non avendo interessi	
	contrastanti con quelli della società, ne condividano le fi-	
	nalità e gli scopi sociali ed intendano contribuire al loro	
	perseguimento.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indi-	
	cate.	
	Ai soci lavoratori, si applicano le disposizioni di cui alla	
	Legge 142/2001, e successive modificazioni ed integrazioni.	
	Ai soci volontari si applicano le disposizioni di cui al-	
	l'art. 2 della legge 381/1991 e successive modificazioni e	
	integrazioni.	
	Non possono essere ammessi gli interdetti, gli inabilitati, i	
	falliti non riabilitati.	
	Art. 6 - Categoria speciale di soci	
	La Cooperativa, mediante apposita delibera dell'organo ammi-	
	nistrativo, potrà istituire una categoria speciale di soci ai	
	sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui dirit-	
	ti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	I soci con le modalità di cui al successivo articolo 53 del	
	presente statuto, decidono sull'approvazione del regolamento	
	che disciplina i rapporti tra società e i soci appartenenti	
	alla categoria speciale, nonchè i diritti e gli obblighi loro	

	spettanti.	
	Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla lo-	
	ro formazione professionale, ovvero al loro inserimento nel-	
	l'impresa.	
	I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni	
	caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria	
	speciale dei soci:	
	- coloro che devono completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi socia-	
	li ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lun-	
	go periodo della cooperativa;	
	- coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzial-	
	mente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in	
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della coo-	
	perativa.	
	La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione,	
	in conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce almeno:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio appartenente alla citata categoria speciale che non può	
	comunque superare il limite di 5 anni;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'asset-	
	to produttivo della cooperativa;	

	- l'ammontare della quota che il socio appartenente alla ca-	
	tegoria speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissio-	
	ne.	
	In tutti i casi, i soci appartenenti alla categoria speciale:	
	- dovranno essere ammessi alla categoria ordinaria entro cin-	
	que anni dalla data di ammissione alla categoria speciale;	
	- non hanno diritto di voto nelle decisioni dei soci;	
	- non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della	
	Cooperativa;	
	- non godono dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2, del	
	codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con preavviso di almeno tre mesi. Il	
	recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che	
	al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere e-	
	sclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di	
	formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e	
	dall'articolo 11 del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio appartenente alla categoria speciale è ammesso a	
	godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a	
	condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibe-	

	ra di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti al-	
	la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitati-	
	vi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato	
	gli impegni di partecipazione all'attività economica della	
	cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organiz-	
	zazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministra-	
	zione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di	
	socio cooperatore all'interessato, secondo le modalità e con	
	gli effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'appo-	
	sito regolamento, il consiglio di amministrazione può delibe-	
	rare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio	
	speciale secondo i termini e le modalità previste dall'arti-	
	colo 11.	
	Art. 7 - Domanda di ammissione	
	Chi intenda essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
	l'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, codice fiscale e cittadinanza;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;	
	c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, il	
	cui valore nominale complessivo non potrà superare la somma	
	di Euro 100.000 (centomila);	

	e) l'impegno al versamento, senza indugio, della quota sotto-	
	scritta;	
	f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni e di	
	attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 48 e seguenti del	
	presente statuto.	
	Nel caso trattasi di persona giuridica e/o di Enti o associa-	
	zioni la domanda di ammissione dovrà contenere, oltre a quan-	
	to sopra previsto ai punti c), d), e), f) e g), la ragione	
	sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede le-	
	gale, il numero di codice fiscale, il luogo e la data di co-	
	stituzione, la nazionalità, l'organo sociale che ha autoriz-	
	zato la domanda e la relativa deliberazione e la qualità del-	
	la persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e l'attività economica svolta, assegnando il socio alla	
	categoria ordinaria dei soci cooperatori ovvero a quella spe-	
	ciale di cui all'articolo 6 del presente Statuto.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato con indicazione del termine entro il quale il socio	

	deve provvedere al versamento dell'importo della quota che	
	intende sottoscrivere oltre al versamento dell'eventuale tas-	
	sa di ammissione e del sovrapprezzo determinato dalla deci-	
	sione dei soci in sede di approvazione del bilancio su propo-	
	sta degli amministratori.	
	L'ammissione diverrà operativa ed annotata, a cura degli am-	
	ministratori, sul libro dei soci, dal giorno in cui il socio	
	ammesso provvederà ad effettuare il relativo versamento.	
	Trascorso inutilmente il termine comunicato dall'organo ammi-	
	nistrativo, la delibera di ammissione diverrà automaticamente	
	inefficace, salva diversa delibera dell'organo amministrativo	
	in cui vengano eventualmente previsti ulteriori modalità di	
	versamento e di ammissione del socio.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-	
	denza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	Art. 8 - Obblighi e diritti del socio	

	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori;	
	b) a concorrere, limitatamente ai soci lavoratori, alla ge-	
	stione dell'impresa cooperativa con le modalità previste dal-	
	la Legge 142/2001 ed in particolare:	
	- partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla	
	definizione della struttura di direzione e conduzione della	
	società;	
	- partecipando all'elaborazione dei programmi di sviluppo ed	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche ed i proces-	
	si produttivi della società;	
	- contribuendo alla formazione del capitale sociale e parte-	
	cipando al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle	
	decisioni sulla loro destinazione;	
	- mettendo a disposizione le proprie capacità professionali	
	anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta,	
	nonchè alla quantità delle prestazioni disponibili per la	

	cooperativa stessa;	
	c) a porre in essere, limitatamente ai soci lavoratori, con	
	la propria adesione o successivamente all'instaurazione del	
	rapporto associativo un ulteriore indistinto rapporto di la-	
	voro subordinato o autonomo, attraverso il quale il socio	
	presta concretamente la sua opera e con cui contribuisce co-	
	munque al raggiungimento degli scopi sociali;	
	d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali;	
	e) ad assumere tutte le obbligazioni e gli oneri previsti	
	dallo Statuto, nonchè quelli deliberati dagli Organi Sociali	
	a norma ed in conformità allo statuto medesimo;	
	f) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, parte-	
	cipando all'attività della Cooperativa, nelle forme e con le	
	modalità stabilite dalla decisione dei soci e dall'organo am-	
	ministrativo;	
	g) ad osservare le decisioni dei soci in tema di eventuale	
	piano di crisi aziendale, che preveda, eventualmente forme di	
	apporto economico dei soci, anche sotto forma di lavoro non	
	retribuito, il tutto nell'ottica di salvaguardare, per quanto	
	possibile, i livelli occupazionali della società.	
	Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società,	
	si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro	
	soci. E' onere del socio comunicare il cambiamento del pro-	

	prio domicilio. La variazione del domicilio del socio ha ef-	
	fetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunica-	
	zione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperati-	
	va. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei	
	soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipino a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa o partecipano a società cooperative che perse-	
	guano identici scopi sociali, salvo specifica autorizzazione	
	dell'organo amministrativo.	
	In particolare, è fatto divieto ai soci lavoratori di far	
	parte contemporaneamente di altre società che perseguano i-	
	dentici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente,	
	nonchè, senza espresso assenso dell'organo amministrativo, di	
	prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti im-	
	prese aventi oggetto uguale od analogo a quello della socie-	
	tà. E' ammesso in ogni caso il distacco temporaneo di soci	
	lavoratori presso eventuali società controllate o collegate.	
	I soci, che non partecipano all'amministrazione e che non	
	siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti op-	
	pure inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la	
	società, hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie	
	sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche	

	tramite professionisti di loro fiducia ed a loro spese, i li-	
	bri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.	
	Art. 9 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclu-	
	sione o per causa di morte.	
	In tutti i casi la risoluzione del rapporto sociale tra socio	
	e cooperativa provoca la risoluzione dell'ulteriore rapporto	
	di lavoro subordinato o autonomo.	
	Art. 10 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio cooperatore:	
	a) che abbia perduto i requisiti obbligatori per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) che cessi, in via definitiva il rapporto di lavoro in es-	
	sere con la cooperativa, ovvero l'attività di volontariato	
	prestata presso la stessa;	
	d) che ne faccia esplicita richiesta e ottenga il consenso da	
	parte dell'organo amministrativo.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60	
	giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministra-	
	tori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	

	opposizione innanzi al Collegio arbitrale con le modalità	
	previste ai successivi artt. 49 e seguenti.	
	Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	anche con riferimento ai rapporti di cui all'art. 9 comma 2,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo am-	
	ministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decor-	
	rere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 - Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti interni, delle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consen-	
	tano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che	
	ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto d);	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento della quota sottoscritta o nei pagamenti di somme dovuti	

	te alla Società a qualsiasi titolo;	
	c) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o,	
	senza preventiva autorizzazione scritta dell'organo ammini-	
	strativo, prenda parte ad imprese in qualunque forma siano	
	costituite, che abbiano interessi o svolgano attività contra-	
	stanti con quelle della società;	
	d) che abbia perduto anche uno solo dei requisiti obbligatori	
	per l'ammissione;	
	e) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità	
	relativamente a quanto previsto al precedente art. 8, oppure	
	nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori	
	dell'impresa sociale;	
	f) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipo-	
	logie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei	
	soci alla compagine sociale sono i seguenti:	
	- per i soci lavoratori: lo svolgimento di attività lavorati-	
	va a favore della Cooperativa;	
	- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria	
	opera a favore della Cooperativa;	
	g) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valu-	
	tabili quale notevole inadempimento, come delimitato dal-	
	l'art. 1453 C.C. e seguenti, o che dia esecuzione parziale o	
	insoddisfacente alle prestazioni cui è tenuto, anche arrecan-	

	do un danno economico alla cooperativa mediante atti e/o com-	
	portamenti che producano l'annullamento e/o la risoluzione di	
	contratti di fornitura di servizi;	
	h) che si renda gravemente inadempiente ai sensi dell'art.	
	2286 C.C.;	
	i) che abbia in corso una procedura concorsuale o nei con-	
	fronti del quale sia presentata istanza di fallimento o sia	
	posto in liquidazione coatta amministrativa;	
	l) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto socia-	
	le;	
	m) che non svolga correttamente le mansioni affidategli nel-	
	l'ambito del lavoro e/o con il suo comportamento provochi	
	danni nell'espletamento della attività sua propria;	
	n) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperati-	
	va;	
	o) che, nell'ambito di lavoro, incorra in una causa di riso-	
	luzione dell'ulteriore rapporto di lavoro subordinato o auto-	
	nomo, anche in forza di una causa di risoluzione prevista nel	
	regolamento adottato ai sensi dell'art. 6 della Legge	
	142/2001.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 49 e	
	seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione	

	dei rapporti mutualistici pendenti, anche con riferimento al-	
	l'ulteriore rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operativa dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della coopera-	
	tiva, l'organo amministrativo della cooperativa ha facoltà di	
	non escludere i soci cooperatori che abbiano raggiunto il li-	
	mite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di	
	sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della ec-	
	cezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate al-	
	la decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 48	
	e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	Art. 13 - Liquidazione	
	I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	

	lutate nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7	
	della legge 31/01/92, n. 59.	
	La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione delle	
	perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bi-	
	lancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comun-	
	que, in misura mai superiore all'importo effettivamente ver-	
	sato ed eventualmente rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545 - quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della	
	quota assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545 - quin-	
	quies e 2545 - sexies del codice civile, la cui liquidazione,	
	unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in	
	più rate entro un termine massimo di cinque anni.	
	Decorso il termine per la prescrizione legale il rimborso ri-	
	sulta non più dovuto e l'importo va devoluto alla riserva le-	
	gale.	
	La Società può compensare con il debito derivante dal rimbor-	
	so delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della pre-	
	stazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito	
	derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e	

	da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite.	
	Art. 14 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto non subentrano nella sua partecipazione, ma hanno di-	
	ritto di ottenere il rimborso delle quote interamente libera-	
	te, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità	
	di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	<u>TITOLO IV</u>	
	SOCI FINANZIATORI	
	SOCI SOVVENTORI E AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	

	Art. 16 - Soci finanziatori	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci	
	finanziatori, di cui all'art. 2526 Cod. Civ.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito nel presente titolo,	
	ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a	
	proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la	
	natura del rapporto.	
	Rappresentano specifiche categorie di soci finanziatori i so-	
	ci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59, nonchè i possessori di azioni di partecipazione	
	cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n.	
	59/1992.	
	Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso,	
	essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'in-	
	sieme dei soci, che, in proprio o per delega, partecipino a	
	ciascuna decisione.	
	I conferimenti dei soci sovventori e dei possessori di azioni	
	di partecipazione cooperativa sono imputati ad una specifica	
	sezione del capitale sociale della cooperativa.	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipa-	
	tivi, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.	
	Art. 17 - Soci sovventori	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	

	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59,	
	che investono capitale nell'impresa al fine di costituire	
	fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o	
	il potenziamento aziendale, e che non si avvalgono delle pre-	
	stazioni istituzionali di questa.	
	Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che	
	quelle giuridiche.	
	Art. 18 - Conferimento e quote dei soci sovventori	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili del valore di Euro 500 (cinque-	
	cento) ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari	
	A n. 5 (cinque) per le persone fisiche e pari a n. 10 (dieci)	
	per le persone giuridiche.	
	Art. 19 - Deliberazione di emissione e diritti amministrativi	
	dei soci sovventori	
	L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo	
	amministrativo.	
	I rapporti con i soci sovventori e con i soci finanziatori in	
	possesso di diritto di voto devono essere disciplinati con	
	apposito regolamento di emissione, approvato con le modalità	
	di cui al successivo articolo 53 , del presente statuto, con	
	il quale devono tra l'altro essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo delle quote dei soci sovventori e/o	

	dei soci finanziatori in possesso di diritto di voto ed il	
	loro valore di emissione;	
	b) le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci	
	cooperatori e/o finanziatori sulle quote emesse ovvero l'au-	
	torizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo	
	stesso in conformità con il disposto dell'art. 2524 del C.C.;	
	c) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle azioni emesse;	
	d) il termine minimo di durata del conferimento;	
	e) i diritti amministrativi e patrimoniali di partecipazione	
	agli utili ed alle riserve e gli eventuali privilegi attri-	
	buiti alle quote salvo quanto previsto al successivo articolo	
	20;	
	f) i diritti patrimoniali in caso di recesso salvo quanto	
	previsto al successivo articolo 21.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i detentori delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe-	
	rimenti, secondo i criteri fissati dalla decisione dei soci	
	in sede di emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci,	
	nonchè dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o	
	rappresentati in ciascuna decisione dei soci medesimi.	

	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno ridotti proporzionalmente.	
	Per esprimere il voto il socio sovventore deve essere iscrit-	
	to nell'apposito libro da almeno 90 giorni.	
	I soci sovventori persone fisiche ed i rappresentanti dei so-	
	ci sovventori persone giuridiche possono essere nominati am-	
	ministratori. Tuttavia i soci sovventori non possono eleggere	
	più di un terzo degli amministratori.	
	La maggioranza degli amministratori deve comunque essere co-	
	stituita da soci cooperatori.	
	Art. 20 - Diritti patrimoniali dei soci sovventori	
	Le quote dei soci sovventori sono privilegiate nella riparti-	
	zione degli utili nella misura, mai superiore ai limiti pre-	
	visti dalla legge, stabilita dal regolamento.	
	Il regolamento di cui all'art. 19 del presente statuto, può	
	stabilire in favore delle quote destinate ai soci sovventori	
	l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva	
	divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale	
	conferito dai soci sovventori medesimi e patrimonio netto.	
	In caso di scioglimento della cooperativa il valore delle	
	quote dei soci sovventori deve essere rimborsato per l'intero	
	prima di quello delle quote dei soci cooperatori.	
	Ai fini della determinazione del valore delle quote si terrà	
	conto sia del valore nominale eventualmente rivalutato, sia	
	dell'eventuale quota parte di riserve divisibili, ivi compre-	

	sa la riserva da sovrapprezzo.	
	La riduzione del capitale sociale, in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei	
	soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il	
	valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.	
	I soci sovventori sono obbligati:	
	1) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e	
	nei termini previsti dal regolamento interno;	
	2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali	
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Art. 21 - Recesso dei soci sovventori	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabili-	
	to dalla decisione dei soci in sede di approvazione del rela-	
	tivo regolamento di cui all'art. 19 del presente statuto.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso del-	
	le quote dovrà avvenire secondo le modalità di cui all'art.	
	2473 del Codice Civile, per un importo corrispondente al va-	
	lore nominale eventualmente rivalutato ed all'eventuale quota	
	di riserve divisibili di pertinenza, ivi compresa la riserva	
	da sovrapprezzo.	
	Il recesso del socio sovventore non può essere parziale.	
	In nessun caso può essere pronunciata l'esclusione nei con-	

	fronti del socio sovventore, salvo quanto previsto all'art.	
	2466 C.C.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci cooperatori.	
	Al recesso del socio sovventore si applicano in quanto compa-	
	tibili le procedure previste per l'esercizio del predetto di-	
	ritto stabilite per il recesso del socio cooperatore.	
	Art. 22 - Azioni di partecipazione cooperativa	
	La Cooperativa, mediante decisione dei soci, può adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo svi-	
	luppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabili-	
	to dall'art. 5 della legge 59/92.	
	In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipa-	
	zione cooperativa, anche al portatore se interamente libera-	
	te, prive del diritto di voto e privilegiate nella riparti-	
	zione degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse	
	per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore	
	contabile delle riserve indivisibili ed il patrimonio netto	
	risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato	
	presso il Ministero delle Attività Produttive.	
	Il valore di ciascuna azione è di Euro 500 (cinquecento).	
	L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve	
	essere disciplinata con apposito Regolamento, adottato con le	

	modalità di cui al successivo articolo 54 del presente Statu-	
	to, con il quale devono essere stabiliti:	
	- l'importo complessivo delle azioni emesse, nel rispetto dei	
	limiti sopra indicati ed il loro valore nominale;	
	- la durata delle azioni, in relazione ai programmi plurien-	
	nali approvati dalla decisione dei soci;	
	- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni	
	di partecipazione cooperativa, nonchè per il collocamento	
	delle azioni eventualmente rimaste inopstate;	
	- gli eventuali diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai portatori delle azioni di partecipazione cooperati-	
	va, non specificatamente contemplati nel presente statuto sociale.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa sono privilegiate	
	nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla	
	decisione dei soci. Valgono comunque i limiti di cui all'art.	
	20, primo comma.	
	Il Regolamento di cui al presente articolo può stabilire in	
	favore delle azioni di partecipazione cooperativa l'accanto-	
	namento di parte degli utili netti annuali a riserva divisi-	
	bile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale confe-	
	rito dai portatori di tali azioni e patrimonio netto.	
	All'atto dello scioglimento della società le azioni di parte-	
	cipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimbor-	
	so del capitale sulle altre quote, per il loro intero valore.	

	Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà	
	conto sia del valore nominale, sia dell'eventuale quota parte	
	di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprez-	
	zo.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di	
	partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita	
	che eccede il valore nominale complessivo delle altre quote.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono ob-	
	bligati:	
	a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le moda-	
	lità e nei termini previsti dal regolamento interno;	
	b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni,	
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Art. 23 - Recesso	
	Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il di-	
	ritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo	
	di durata delle azioni stabilito dalla decisione dei soci in	
	sede di emissione delle azioni medesime.	
	Il recesso del possessore di azioni di partecipazione coope-	
	rativa non può essere parziale.	
	In nessun caso può essere pronunciata l'esclusione nei con-	
	fronti del socio titolare di azioni di partecipazione coope-	
	rativa salvo quanto previsto all'art. 2466 C.C.	
	Ai soci titolari di azioni di partecipazione cooperativa non	

	si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di am-	
	missione e le cause di incompatibilità previste per i soci	
	cooperatori.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso del-	
	le azioni dovrà avvenire secondo le modalità di cui all'art.	
	2473 del Codice Civile, per un importo corrispondente al va-	
	lore nominale eventualmente rivalutato ed all'eventuale quota	
	di riserve divisibili di pertinenza, ivi compresa la riserva	
	da sovrapprezzo.	
	Al recesso del socio titolare di azioni di partecipazione	
	cooperativa si applicano in quanto compatibili le procedure	
	previste per l'esercizio del predetto diritto stabilite per	
	il recesso del socio cooperatore.	
	<u>TITOLO V</u>	
	STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO E PRESTITI SOCIALI	
	Art. 24 - Strumenti finanziari di debito	
	Con decisione dei soci presa con le maggioranze previste al	
	successivo art. 36 penultimo comma, la Cooperativa può emet-	
	tere titoli di debito ai sensi e con le modalità di cui agli	
	articoli 2483 e 2526 cod. civ..	
	In tal caso, con regolamento approvato con le modalità di cui	
	al successivo articolo 53 del presente statuto, sono stabili-	
	ti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	

	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi, che non possono eccedere i	
	limiti di cui al successivo articolo 28 lett. d) punto 2;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengo-	
	no attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	Art. 25 - Prestiti sociali	
	Non rientrano nell'ambito degli strumenti finanziari di debi-	
	to e pertanto non risultano soggetti alla disciplina prevista	
	dall'art. 2526 cod. civ. gli importi versati dai soci della	
	società cooperativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13	
	del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973 e dell'art. 10 della	
	Legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	L'emissione del prestito sociale deve essere attuata esclusi-	
	vamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, con i li-	
	miti di cui all'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e	
	successive modificazioni e nel pieno rispetto di quanto di-	
	sposto dalla delibera del CICR del 3.3.1994, pubblicata sulla	
	Gazzetta Ufficiale dell'11.3.1994 n. 58.	
	Il prestito sociale deve essere comunque disciplinato in base	
	ad apposito regolamento approvato con le modalità di cui al-	
	l'art. 53 del presente statuto.	
	<u>TITOLO VI</u>	

	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 26 - Patrimonio Sociale	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre-	
	sentati da quote il cui valore nominale non può essere infe-	
	riore ad Euro 30,00 (trenta) , comprensivi dei ristorni impu-	
	tati ad incremento del capitale sociale. Le quote complessi-	
	vamente detenute da ciascun socio non possono essere superio-	
	ri ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappre-	
	sentati da quote confluenti nel Fondo per il potenziamento a-	
	ziendale;	
	3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipa-	
	zione cooperativa, destinate alla realizzazione di programmi	
	pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.	
	28 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate	
	ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle	
	deliberazioni degli organi sociali;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) dalle eventuali riserve divisibili in favore dei soci fi-	
	nanziatori possessori di strumenti finanziari diversi dai so-	

	ci cooperatori;	
	f) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve, salvo quelle di cui ai precedenti punti c) ed e),	
	sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci	
	nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento	
	della Società.	
	La riserva divisibile di cui al punto e) può essere ripartita	
	esclusivamente tra i soci possessori degli strumenti finan-	
	ziari diversi dai soci cooperatori.	
	La qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei	
	soci e i vincoli reali sulle quote si costituiscono mediante	
	annotazione nel libro stesso.	
	Articolo 27 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di o-	
	gni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio, in base al-	
	le disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice	
	Civile.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato ai soci per	
	l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	

	sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano i presup-	
	posti previsti dalla legge.	
	Il bilancio d'esercizio è composto dallo stato patrimoniale,	
	dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. Il bilancio è	
	corredato dalla relazione sulla gestione, salvo la possibili-	
	tà di esonero qualora esistano i presupposti di cui all'art.	
	2435 bis C.C..	
	Il bilancio deve tra l'altro indicare:	
	- i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguen-	
	do eventualmente le diverse gestioni mutualistiche;	
	- i parametri relativi alla condizione di prevalenza mutuali-	
	stica ai sensi dell'art. 2513 C.C.;	
	- nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa,	
	l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi	
	risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici pro-	
	dotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Coope-	
	rativa, dei soci e della Comunità territoriale;	
	- nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa, i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di	
	cooperativa a mutualità prevalente della società, e le ragio-	
	ni delle determinazioni assunte dall'organo amministrativo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Il bilancio d'esercizio dovrà essere depositato annualmente	
	presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.	

Art. 28 - Destinazione dell'utile		
La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla		
destinazione degli utili annuali destinandoli:		
a) per una quota non inferiore a quanto previsto dal primo		
comma dell'art. 2545-quater al Fondo di Riserva legale;		
b) per una quota non inferiore a quanto previsto all'art. 11		
della legge 31 gennaio 1992 n. 59 al Fondo mutualistico per		
la promozione e lo sviluppo della cooperazione;		
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-		
ti ed alla condizioni previste dall'art. 7 della legge		
31.01.92 n. 59;		
d) per un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al		
capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato		
da distribuire:		
1. ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse		
massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti		
e mezzo solo in presenza dei requisiti previsti dall'art.		
2545 quinquies del codice civile;		
2. ai soci cooperatori sottoscrittori di quote di sovvenzione		
e/o di azioni di partecipazione cooperativa in misura non su-		
periore a quanto stabilito nel precedente punto 1), aumentato		
fino a due punti solo in presenza dei requisiti previsti dal-		
l'art. 2545 - quinquies del codice civile;		
3. ai soci sovventori ed ai possessori di azioni di parteci-		
pazione cooperativa diversi dai soci cooperatori, in misura		

	non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1), au-	
	mentato fino a due punti;	
	e) per un'eventuale quota quale riserva divisibile destinata	
	ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi	
	dai soci cooperatori;	
	f) quanto residua alla riserva straordinaria.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di sole riserve indivisibili.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	La decisione dei soci può sempre deliberare la distribuzione	
	di utili ai soli possessori di strumenti finanziari parteci-	
	pativi non cooperatori nella misura massima prevista per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 29 - Ristorni	
	Qualora lo consentono le risultanze dell'attività mutualisti-	
	ca ed al fine di consentire una completa attuazione degli	
	scopi mutualistici tipici della società cooperativa, in con-	
	formità a quanto disposto dall'art. 3 comma 2 lettera b)	
	della Legge 142/2001, l'organo amministrativo ha facoltà di	
	prevedere, con apposita delibera che dovrà essere ratificata	
	da decisione dei soci entro e non oltre l'approvazione del	

	relativo bilancio d'esercizio, un trattamento economico ulte-	
	riore a favore dei soli soci lavoratori, sotto forma di ero-	
	gazione di un ristorno mediante integrazione salariale nelle	
	forme peculiari previste per ogni singolo rapporto di lavoro	
	intrattenuto con il singolo socio da imputarsi nel bilancio	
	d'esercizio di competenza.	
	I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sul-	
	la destinazione del ristorno che potrà essere attribuito me-	
	diate una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta mediante integrazione salariale;	
	- aumento gratuito del numero delle quote detenute da ciascun	
	socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione e/o di azioni di parteci-	
	pazione cooperativa a favore di ciascun socio.	
	Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può operare	
	la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto da-	
	gli amministratori.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere ef-	
	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-	
	tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stes-	
	so secondo quanto previsto nella delibera dell'organo ammini-	
	strativo e/o decisione dei soci ed eventualmente in apposito	
	regolamento approvato con le modalità di cui all'articolo 54	
	del presente statuto.	
	Art. 30 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori	

	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, nè essere cedute con effetto verso la società sen-	
	za l'autorizzazione degli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli amministratori con lette-	
	ra raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le	
	indicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento del-	
	la richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richie-	
	sti per l'ammissione.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
	Collegio arbitrale.	
	Art. 31 - Trasferimento delle quote di sovvenzione e delle a-	
	zioni di partecipazione cooperativa	
	Salvo contraria disposizione adottata dai soci in sede di e-	
	missione delle quote di sovvenzione e delle azioni di parte-	
	cipazione cooperativa tali titoli possono essere sottoscritti	
	e trasferiti esclusivamente previo gradimento del Consiglio	
	di Amministrazione.	

	Il socio sovventore e/o il possessore di azioni di partecipa-	
	zione cooperativa che intenda trasferire le proprie quote e/o	
	azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il	
	proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronun-	
	ciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio	
	provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto	
	termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acqui-	
	rente.	
	Il socio sovventore e/o il possessore di azioni di partecipa-	
	zione cooperativa che intende trasferire i titoli deve comun-	
	que inviare al consiglio d'amministrazione una proposta di	
	offerta, alle stesse condizioni, rivolta agli altri soci del-	
	la cooperativa. Nella proposta devono essere indicati l'enti-	
	tà di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto	
	(che non può comunque eccedere il valore di cui all'art. 21,	
	del presente statuto), le condizioni di pagamento, le esatte	
	generalità del terzo potenziale acquirente ed i termini di	
	stipula dell'atto traslativo.	
	Entro il termine di quindici giorni dalla data del ricevimen-	
	to della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve	
	dare notizia della proposta di trasferimento a tutti i soci	
	iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando a-	
	gli stessi un termine di venti giorni dalla data del ricevi-	

	mento della predetta comunicazione, per l'esercizio del di-	
	ritto di prelazione.	
	Entro quest'ultimo termine, a pena di decadenza, i soci devo-	
	no comunicare al proponente e all'organo amministrativo la	
	propria volontà di esercitare tale diritto. Il ricevimento di	
	tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costi-	
	tuisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.	
	Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di	
	prelazione di cui al presente articolo si considera ineffica-	
	ce nei confronti della società e dei soci.	
	Il diritto di prelazione ed il gradimento da parte del Consi-	
	glio di Amministrazione è escluso:	
	a) nei trasferimenti che avvengano a favore del coniuge, dei	
	parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini	
	entro il secondo grado;	
	b) nei trasferimenti tra fiduciante e la società fiduciaria e	
	viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scrittura-	
	zione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dal-	
	la quale risulti il mandato fiduciario e accetti espressamen-	
	te l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di	
	prelazione; è invece soggetta a prelazione la sostituzione	
	del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria;	
	c) nei trasferimenti fra società facenti parte di un unico	
	gruppo societario intendendosi per tali anche le società con-	
	trollate dalla medesima persona fisica e/o giuridica e nei	

	trasferimenti a società controllanti la società socia, o a	
	società controllate dalla medesima o soggette al controllo	
	della stessa che controlla la società socia.	
	<u>TITOLO VII</u>	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 32 - Organi sociali	
	Gli organi sociali della Società sono i seguenti:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il consiglio di amministrazione;	
	c) il collegio dei sindaci, qualora obbligatori ai sensi di	
	legge o nominato dall'assemblea dei soci;	
	d) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di parte-	
	cipazione cooperativa, se necessaria.	
	Art. 33 - Decisioni dei soci	
	Ai sensi dell'articolo 2463 n. 7) e dell'articolo 2479 del	
	Codice civile sono di competenza dei soci, oltre le materie	
	indicate all'articolo 2479, comma 2:	
	a) le decisione sugli argomenti che uno o più amministratori	
	sottopongono alla loro approvazione;	
	b) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rap-	
	presentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozio-	
	ne di una decisione dei soci;	
	c) l'adozione dei regolamenti di cui al successivo articolo	
	53;	
	d) l'emissione delle quote di sovvenzione, delle azioni di	

	partecipazione cooperativa degli strumenti finanziari di de-	
	bito;	
	e) la messa in liquidazione della società, la nomina, i pote-	
	ri e la sostituzione dei liquidatori;	
	f) l'approvazione, previo parere dell'Assemblea speciale dei	
	possessori di azioni di partecipazione cooperativa, dello	
	statuto di attuazione dei programmi pluriennali in relazione	
	ai quali sono state emesse le azioni medesime;	
	g) le deliberazioni in merito alla responsabilità degli Ammi-	
	nistratori e dei Sindaci;	
	h) la deliberazione, all'occorrenza, di un piano di crisi a-	
	ziendale, con le relative forme di apporto, anche economico,	
	da parte dei soci cooperatori ai fini della soluzione della	
	crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla	
	legge, il piano di mobilità;	
	i) le decisioni sugli argomenti riservati all'assemblea dal	
	presente statuto;	
	j) l'acquisto e/o il rimborso delle proprie quote nei limiti	
	e con le modalità di cui all'articolo 2529 del Codice civile.	
	I soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione	
	scritta, fatta eccezione per le seguenti decisioni, per le	
	quali è obbligatorio il metodo assembleare:	
	1. quelle per le quali l'articolo 2479, comma 4, prevede la	
	obbligatorietà della decisione assembleare comprese le clau-	
	sole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del Codice civile;	

	2. quelle per le quali anche uno solo dei soci e/o degli am-	
	ministratori richieda l'adozione del metodo assembleare;	
	3. quelle previste dall'articolo 2479 comma 2 n.ri 1-2-3 (ap-	
	provazione bilancio e nomina cariche sociali);	
	4. quelle concernenti l'approvazione dei regolamenti di cui	
	al successivo articoli 54;	
	5. quelle relative agli argomenti riservati alla decisione	
	assembleare dal presente statuto;	
	6. quelle relative all'approvazione, previo parere dall'As-	
	semblea speciale dei possessori di azioni di partecipazioni	
	cooperative, delle stato di attuazione del programma plurien-	
	nali in relazione ai quali sono state emesse le azioni mede-	
	sime;	
	7. quelle in merito alla responsabilità degli Amministratori	
	e dei Sindaci;	
	8. quelle relative alla deliberazione, all'occorrenza, di un	
	piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto,	
	anche economico, da parte dei soci cooperatori ai fini della	
	soluzione della crisi, nonchè, in presenza delle condizioni	
	previste dalla legge, il piano di mobilità;	
	9. quelle relative all'emissione delle quote di sovvenzione,	
	delle azioni di partecipazione cooperativa e degli strumenti	
	finanziari di debito;	
	10. quelli inerenti la messa in liquidazione della società,	
	la nomina, i poteri e la sostituzione dei liquidatori;	

	11. quelle relative all'acquisto e/o al rimborso delle pro-	
	prie quote nei limiti e con le modalità di cui all'art. 2529	
	del Codice civile.	
	Art. 34 - Assemblea dei soci	
	L'assemblea dei soci deve essere convocata a cura dell'Organo	
	Amministrativo, mediante avviso spedito ai soci e da essi ri-	
	cevuto almeno 8 giorni prima dell'adunanza.	
	L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o	
	magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di co-	
	municazione (lettera raccomandata A.R, telefax, posta elet-	
	tronica o altro mezzo idoneo) che garantisca l'avvenuto rice-	
	vimento. L'avviso deve altresì essere affisso nel locale	
	della sede sociale almeno 8 giorni prima dell'adunanza e de-	
	ve comunque indicare l'ordine del giorno, il luogo (nella	
	sede o altrove purchè nel territorio dell'Unione Europea),	
	la data e l'ora della prima e della seconda convocazione,	
	che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della	
	prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando ad essa par-	
	tecipano tutti i soci, con diritto di voto, (in proprio o per	
	delega) e sono presenti o informati della riunione tutti gli	
	Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, e nessuno	
	si oppone, alla trattazione dell'argomento.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro 120	

	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini	
	più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dal chiusura	
	dell'esercizio) così come previsto nell'art. 27 del	
	presente statuto.	
	Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qualvolta sia rite-	
	nuto necessario dal consiglio di amministrazione o ne sia	
	fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle	
	materie da trattare, dal collegio sindacale, se nominato, o	
	da tanti soci che esprimono almeno un terzo dei voti spettan-	
	ti ai soci cooperatori e ai soci sovventori.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro	
	venti giorni dalla data di presentazione della richiesta	
	stessa.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo-	
	menti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o	
	di una relazione da essi proposta.	
	Le deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci devono con-	
	stare dal verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal	
	presidente e dal segretario o dal notaio, nei casi di legge.	
	Il verbale deve indicare:	
	a) la data dell'assemblea;	
	b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed i voti	
	rappresentanti da ciascuno;	
	c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consen-	

	tire, anche in allegato, l'identificazione dei soci favore-	
	voli, astenuti o dissenzienti.	
	Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci,	
	le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve	
	essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la ra-	
	pida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione	
	e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo	
	amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi	
	dell'articolo 2478.	
	Art. 35 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'assemblea dei soci, è regolarmente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più	
	uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea dei soci è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci	
	presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'or-	
	dine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione.	
	Tuttavia, per le decisioni previste all'art. 2479 comma 2	
	nn. 4) e 5), ai nn. 9 e 10 dell'art. 33 del presente statu-	
	to, all'art. 53 secondo comma del presente statuto e per	
	quelle inerenti la fusione e la scissione l'assemblea dei	
	soci, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà	

	validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o	
	rappresentati aventi diritto di voto, che rappresentino alme-	
	no più di un terzo di tutti i voti spettanti ai soci aventi	
	diritto al voto.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema del-	
	l'alzata di mano.	
	Art. 36 - Intervento in assemblea e diritto di voto	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore, persona fisica, ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Ciascun socio sovventore avrà il diritto ad un numero diffe-	
	renziato a seconda dell'ammontare del conferimento apportato,	
	così come previsto dal regolamento approvato dall'assemblea	
	dei soci e comunque nei limiti di cui all'art. 19 del presen-	
	te statuto.	
	Il socio persona giuridica delegherà all'assemblea propri	
	rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell'or-	
	gano che li ha nominati.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno facoltà di farsi rappre-	
	sentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria	
	del socio delegante.	

	La delega scritta può essere consegnata al delegato anche via	
	telefax o via posta elettronica con firma digitale.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati	
	in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a	
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i	
	principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.	
	In tal caso è necessario che:	
	a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivoca-	
	bilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclama-	
	re i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-	
	gomenti all'ordine del giorno;	
	d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indi-	
	cati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video colle-	
	gati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano	
	affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove	
	siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.	

	Art. 37 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo ammini-	
	strativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza	
	anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stes-	
	sa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittima-	
	zione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i	
	risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato	
	conto nel verbale dell'adunanza che egli sottoscrive dopo a-	
	ver svolto l'apposita attività di controllo durante la sua	
	redazione.	
	Art. 38 - Assemblea speciale per i possessori di azioni di	
	partecipazione cooperativa	
	Se la cooperativa ha emesso azioni di partecipazione coopera-	
	tiva, l'assemblea speciale è chiamata a deliberare:	
	a) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della	
	società cooperativa che pregiudicano i diritti della catego-	
	ria;	
	b) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribui-	
	ti ai sensi dell'articolo 2526 Codice Civile;	
	c) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e	

	sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;	
	d) sulla costituzione di un eventuale proprio fondo per le	
	spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rela-	
	tivo rendiconto;	
	e) sulle controversie con la società cooperativa e sulle re-	
	lative transazioni e rinunce;	
	f) sugli altri oggetti di interesse comune;	
	g) sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di	
	sviluppo e di ammodernamento.	
	L'Assemblea speciale viene convocata dall'Organo amministra-	
	tivo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo	
	ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da alme-	
	no un terzo dei possessori dei titoli.	
	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun posses-	
	sore un numero di voti proporzionale al valore nominale dei	
	titoli posseduti.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali di cui	
	all'art 2421 n. 1 e 3 del Codice Civile e chiederne estratti,	
	può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impu-	
	gnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deli-	
	berazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei	
	possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei con-	
	fronti della Società.	
	Art. 39 - Consiglio di amministrazione	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	

	composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a set-	
	te, eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta	
	in volta il numero.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci, oppure a soci sovventori purchè la mag-	
	gioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione sia	
	scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai	
	soci cooperatori persone giuridiche. I soci sovventori non	
	possono eleggere più di un terzo dei componenti del Consiglio	
	di amministrazione.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili, non possono essere no-	
	minati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventual-	
	mente uno o più Vice Presidenti, se questi non siano nominati	
	dall'assemblea dei soci ed un segretario, anche in via perma-	
	nente ed anche estraneo al Consiglio stesso.	
	Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile,	
	gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi	
	amministrativi di altre imprese a condizione che essi siano	
	formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del-	
	l'assemblea della cooperativa. La mancanza di tale atto deli-	
	berativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministrato-	
	re.	

	L'azione di responsabilità contro gli amministratori di cui	
	all'art. 2476 del codice civile può essere oggetto di rinun-	
	cia o di transazione da parte della società ma solo ove vi	
	consenta un numero di soci che rappresentino almeno i due	
	terzi dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto e pur-	
	chè non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno un	
	decimo dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto.	
	Art. 40 - Compiti degli Amministratori	
	L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la di-	
	ligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte	
	le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto	
	sociale essendo dotato di ogni potere di amministrazione or-	
	dinaria e straordinaria della società e della facoltà di com-	
	piere tutti gli atti ritenuti necessari ed opportuni per il	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Art. 41 - Amministratori delegati e Comitato Esecutivo	
	Gli Amministratori possono nominare tra i loro membri uno o	
	più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando	
	le relative attribuzioni e la retribuzione.	
	Il Comitato Esecutivo, se nominato, si compone da un minimo	
	di due ad un massimo di cinque membri.	
	I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere	
	revocati o sostituiti nel Consiglio di Amministrazione.	
	Segretario del Comitato Esecutivo è il segretario del Consi-	
	glio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti, un membro	

	designato dal presidente.	
	Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del	
	Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio	
	di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza	
	dei voti dei componenti.	
	Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381, dal-	
	l'art. 2475 del codice civile, ed i poteri in materia di am-	
	missione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Am-	
	ministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul gene-	
	rale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evolu-	
	zione, nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, in termini	
	di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa	
	e dalle sue controllate.	
	Art. 42 Convocazioni e deliberazioni	
	L'Organo amministrativo si raduna, sia nella sede sociale,	
	sia altrove purchè nell'ambito del territorio dell'Unione Eu-	
	ropea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessa-	
	rio, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Ammini-	
	stratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente con avviso a mezzo	
	lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in mo-	
	do che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nomina-	

	ti, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori.	
	In assenza delle formalità di convocazione, il Consiglio di	
	amministrazione è costituito validamente e atto a deliberare	
	qualora siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e	
	tutti i componenti il collegio sindacale, se nominato, fermo	
	restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si in-	
	tende approvata e non approvata a seconda di come ha votato	
	chi presiede la seduta.	
	Il voto non può essere dato per rappresentanza nè per corri-	
	spondenza.	
	Art. 43 - Integrazione del Consiglio	
	In caso di sopravvenuta mancanza di uno o più Amministratori,	
	quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè	
	provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di cessazione della carica di tutti gli Amministrato-	
	ri, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio	
	sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo	
	gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancata no-	
	mina del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione	

	rimane in carica ed è tenuto a convocare l'Assemblea perchè	
	provveda alla nomina del nuovo organo amministrativo.	
	Art. 44 - Compensi agli Amministratori	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Ammi-	
	nistratori.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale	
	se nominato, determinare il compenso dei membri del Comitato	
	Esecutivo e/o degli amministratori delegati a cui sono stati	
	conferiti specifici incarichi ed attribuzioni in favore della	
	cooperativa.	
	Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere attri-	
	buita un'indennità di cessazione di carica (costituibile an-	
	che mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi as-	
	sicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di	
	attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili.	
	In mancanza di determinazione del compenso, si intende che	
	gli amministratori vi abbiano rinunciato.	
	Art. 45 - Rappresentanza	
	Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza	
	della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a	

	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qua-	
	lunque grado di giurisdizione.	
	La rappresentanza della società spetta altresì agli ammini-	
	stratori delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo ammini-	
	strativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti	
	o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estra-	
	nei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al ri-	
	guardo.	
	Art. 46 - Collegio sindacale	
	Il Collegio sindacale, nominato dall'Assemblea, nei casi pre-	
	visti dalla legge o qualora sia ritenuta opportuna l'istitu-	
	zione di tale organo, si compone di tre membri effettivi e di	
	due membri supplenti, eletti dall'Assemblea, la quale attri-	
	buisce pure ad un sindaco effettivo la qualifica di presiden-	
	te.	
	Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono	
	dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui	
	all'articolo 2399 C.C.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	

	Il Collegio Sindacale è integralmente composto da revisori	
	contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero	
	della Giustizia.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di du-	
	rata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta gior-	
	ni, con redazione di apposito verbale sottoscritto dagli in-	
	tervenuti, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 2404	
	C.C.	
	Art. 47 - Doveri del Collegio Sindacale	
	Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge del-	
	lo statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministra-	
	zione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto orga-	
	nizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla socie-	
	tà e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	
	avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori no-	
	tizie, anche con riferimento a società controllate, sull'an-	
	damento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi	
	delle società controllate in merito ai sistemi di amministra-	
	zione e controllo e all'andamento generale dell'attività so-	
	ciale.	

	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed au-	
	siliari, i quali tuttavia non devono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.	
	2399 del codice civile.	
	L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausi-	
	liari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni	
	riservate.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bi-	
	lancio d'esercizio, sui criteri seguiti nella gestione socia-	
	le per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sus-	
	sistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile,	
	ovvero:	
	a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità tri-	
	mestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la	
	corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di	
	gestione;	
	b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle ri-	
	sultanze delle scritture contabili e degli accertamenti ese-	
	guiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;	
	c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio	
	d'esercizio, informando sulle condizioni di prevalenza ed i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	

	dello scopo mutualistico.	
	L'attività di controllo contabile è documentata in apposito	
	libro tenuto dal Presidente del collegio sindacale e secondo	
	le disposizioni di cui all'articolo 2421 C.C..	
	Salvi i casi di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale, i	
	soci possono, in ogni momento nominare un revisore scelto tra	
	gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero di	
	Giustizia.	
	Il revisore ha la medesima durata in carica nonchè le stesse	
	funzioni, competenze e poteri del Collegio Sindacale: per al-	
	tro il revisore cesserà di diritto dalla carica dal momento	
	in cui è iscritta nel registro delle imprese la nomina del	
	Collegio Sindacale.	
	<u>TITOLO VIII</u>	
	CONTROVERSIE	
	Art. 48 - Clausola Arbitrale	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/03, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo art. 49, solo nel caso in cui non	
	sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei	
	soci, comprese quelle di esclusione da socio;	

	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o	
	Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata	
	accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della	
	nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è	
	accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al	
	comma precedente.	
	Art. 49 - Arbitri e procedimento	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro	
	25.000 (venticinquemila).	
	Ai fini della determinazione del valore della controversia si	
	tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri	
	di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civi-	
	le;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla	
	Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.	

	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto dispo-	
	sto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono conveni-	
	re di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o	
	possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento	
	ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art.	
	35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario	
	disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza	
	del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento	
	o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fis-	
	sano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti.	
	Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di	
	trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 50 - Esecuzione della decisione	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di e-	

	sculsione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione al-	
	l'attività sociale.	
	<u>TITOLO IX</u>	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 51 - Scioglimento	
	La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della Coopera-	
	tiva nei casi in cui tale accertamento non compete agli Ammi-	
	nistratori.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	
	legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.	
	L'Assemblea nomina uno o più Liquidatori stabilendone i pote-	
	ri.	
	In caso di pluralità di liquidatori, l'assemblea determina le	
	regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio	
	al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto	
	compatibile, a chi spetta la rappresentanza della Cooperati-	
	va, i criteri base ai quali deve svolgersi la liquidazione,	
	gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo Liquidativo.	
	Art. 52 - Devoluzione patrimonio finale	

	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	1. a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di	
	azioni di partecipazione cooperativa per l'intero valore no-	
	minale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo,	
	del valore dei dividendi eventualmente maturati e delle ri-	
	serve divisibili eventualmente spettanti;	
	2. a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovven-	
	tori per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato,	
	aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi even-	
	tualmente maturati e delle riserve divisibili eventualmente	
	spettanti;	
	3. a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci coopera-	
	tori per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato,	
	aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi even-	
	tualmente maturati e della quota di ristorno eventualmente	
	spettante ad ogni socio cooperatore e imputato ad incremento	
	del patrimonio sociale;	
	4. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31.01.92, n.	
	59.	
	<u>TITOLO X</u>	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 53 - Regolamenti	

	Per meglio disciplinare il funzionamento interno ed i rappor-	
	ti fra soci e cooperativa l'Organo amministrativo potrà ela-	
	borare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione	
	dell'assemblea dei soci che delibererà ai sensi e con le mo-	
	dalità previste dall'art. 36 comma tre del presente statuto.	
	Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordina-	
	mento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costi-	
	tuiti.	
	In deroga a quanto previsto nel precedente capoverso per	
	quanto concerne la disciplina dei rapporti tra la Società ed	
	i soci ai fini di determinare i criteri e le regole inerenti	
	allo svolgimento dell'attività mutualistica anche in ottempe-	
	ranza a quanto previsto dalla Legge 142/2001, la disciplina	
	dei rapporti tra la Società e i soci appartenenti alle cate-	
	gorie speciali di cui al precedente articolo 6, la disciplina	
	dei rapporti fra la Società ed i soci sovventori, di parteci-	
	pazione cooperativa e possessori di strumenti finanziari di	
	debito di cui ai precedenti articoli 16, 19, 22 e 24, l'orga-	
	no amministrativo elabora appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci che	
	delibererà ai sensi e con le modalità previste dall'art. 36	
	comma quattro del presente statuto.	
	Art. 54 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione	
	I principi e le clausole mutualistiche previsti all'art. 2514	

	del codice civile in materia di remunerazione del capitale,	
	di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio resi-	
	duo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fon-	
	di mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coope-	
	razione, sono inderogabili e devono essere di fatto osserva-	
	ti.	
	Art. 55 - Rinvio	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-	
	tenente la " disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata."	
	F.to: Cesare Croci	
	Francesco Peronese notaio	
	(segue sigillo notarile).	
	=== 000 ===	
	Registrato a Como il 31 maggio 2005 al n.	
	serie 1°. Esatti Euro	
	Il Direttore F.to	
	=== 000 ===	
	Copia informatica conforme all'originale del documento carta-	
	ceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.P.R. 445/2000, che	
	si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Re-	